

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1978

Presidenza del Vice Presidente Renato COLOMBO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 509, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (172);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1972, n. 796, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (173);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1972, n. 830, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese

impreviste per l'anno finanziario 1972 » (174);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, n. 530, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 » (175);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 624, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 » (176);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 625, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese

impreviste per l'anno finanziario 1973 »
(177);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1973, n. 792, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 »
(178);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1974, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 »
(179);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 »
(180);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1974, n. 693, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 »
(181);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, n. 186, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »
(182);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1975, n. 371, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »
(183);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, n. 594,

emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »
(184);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1975, n. 642, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »
(185);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976, n. 408, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 »
(186);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1976, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 »
(330);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, n. 792, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 »
(415);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1977, n. 288, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 »
(829);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, n. 686, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per preleva-

mento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (902);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1977, n. 833, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (1018);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1977, n. 899, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (1057)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 71, 73, 77 e passim
BASADONNA (DN-CD)	77
BOLLINI (PCI)	74, 77, 79
CAROLLO (DC)	73, 77, 78
GIACOMETTI (DC), f. f. relatore alla Commissione	73, 77, 80
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	78, 79, 80

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

SCUTARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 509, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (172);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1972, n. 796, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul-

l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (173);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1972, n. 830, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 » (174);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, n. 530, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 » (175);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 624, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 » (176);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 625, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 » (177);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1973, n. 792, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese

- impreviste per l'anno finanziario 1973 » (178);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1974, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 » (179);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 » (180);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1974, n. 698, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 » (181);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, n. 186, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 » (182);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1975, n. 371, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 » (183);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, n. 594, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 » (184);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1975, n. 642, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 » (185);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976, n. 408, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 » (186);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1976, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 » (330);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, n. 792, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 » (415);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1977, n. 288, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per pre-

levamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (829);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, n. 686, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (902);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1977, n. 833, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (1018);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1977, n. 899, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (1057)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 509, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1972, n. 796, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento

dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1972, n. 830, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, n. 530, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 624, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, n. 625, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1973, n. 792, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1974, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento

5^a COMMISSIONE9^o RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1974, n. 698, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, n. 186, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1975, n. 371, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, n. 594, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1975, n. 642, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento

dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976, n. 408, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1976, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, n. 792, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1977, n. 288, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1977, n. 686, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1977, n. 833, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento

5^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 »;

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1977, n. 899, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 ».

Data l'identità della materia dei disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Data l'assenza del relatore, senatore Colajanni, impegnato in altri lavori, prego il senatore Giacometti di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

G I A C O M E T T I, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come avvenuto nella passata legislatura, anche in questa ci troviamo ad esprimere un parere per un atto dovuto, nel senso che i dibattiti e le argomentazioni svolte in precedenza hanno trovato la loro rispondenza nella capienza del fondo di riserva, cui il Ministero competente di volta in volta attingeva per far fronte a talune necessità.

La questione nasce dal fatto che tale procedura è prevista soltanto dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, senza peraltro essere recepita dalla Costituzione. Il primo comma dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, infatti, afferma testualmente che « Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, un "Fondo di riserva per le spese impreviste" ».

Inoltre l'articolo 14 del disegno di legge n. 1095, avente per oggetto la « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », recita testualmente:

« Entro il mese di luglio di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Mi-

nistro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito provvedimento legislativo, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento non oltre il termine del 31 ottobre.

Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 4 ultimo comma della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa ».

Cosa che, a mio parere, si è verificata nel provvedimento preso dal Ministero. Ragion per cui, nell'invitare la Commissione a dare il suo assenso ai disegni di legge, ritengo che essi consistano in un atto dovuto e inoltre che le modifiche apportate dalle note di variazione del bilancio garantiscano che, in futuro, simili procedure non avranno più a verificarsi.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L L O. Signor Presidente, credo che per alcuni colleghi presenti in questa Commissione in questa legislatura il problema non sia nuovo, per altri, invece, forse lo è. Ritengo pertanto utile rifare un po' la cronaca concernente il comportamento della Commissione bilancio nei confronti di questi decreti di prelievo dal capitolo del-

le spese impreviste per i quali oggi è richiesta la convalidazione.

Più che dovuto, tale atto è superfluo, ed è superfluo perchè non esistono limiti di tempo entro i quali vanno decise le convalidazioni, le quali, anche se fossero negative, non produrrebbero conseguenza alcuna di carattere operativo.

In queste condizioni la convalidazione, dal punto di vista della legge, è superflua. Non solo, ma una convalidazione *ex post* ha indotto la Commissione, nella passata legislatura (ma anche all'inizio di questa), a presentare un disegno di legge di modifica del regolamento di contabilità generale dello Stato, in forza della quale sarebbe stata eliminata la convalidazione perchè superflua e quindi, per certi aspetti, offensiva dell'intelligenza e della posizione politica di ogni parlamentare. Sarebbe stata, quindi, eliminata la convalidazione, ma sarebbe stato il Governo vincolato ad alcuni adempimenti, tra cui quello di elencare i vari capitoli che, a suo giudizio, possono essere previsti come recipienti le eventuali spese impreviste.

Infatti ben si sa che dal capitolo delle spese impreviste bisogna poi distribuire, di volta in volta, i fondi che si ritiene di impiegare per i vari capitoli regolati da legge ordinaria. Vero è che fu detto: come si fa a prevedere l'imprevedibile? Senonchè ci sono delle aree di prevedibilità perchè ricorrenti un anno dietro l'altro per decenni: quanto meno queste aree di prevedibilità dovevano essere individuate e quindi avrebbe dovuto crearsi un elenco di capitoli sui quali si sarebbero potuti trasferire i fondi di cui alle spese impreviste.

Il disegno di legge fu approvato dal Senato e passò alla Camera; la Commissione decise, su un piano politico, di non prendere più in considerazione le convalidazioni, sapendo, fra l'altro, che se non le avesse prese in considerazione, proprio perchè superflue, non sarebbe successo niente.

Adesso perchè si prendono nuovamente in considerazione delle convalidazioni nonostante si sia approvato, da parte nostra, quel disegno di legge? Perchè la Camera, anche in questa legislatura, dopo un anno e mezzo, non ha ancora preso in esame il nostro di-

segno di legge? Molto probabilmente per i motivi che, nella passata legislatura, bloccarono il disegno di legge al Senato. Vero è che nel disegno di legge n. 1095 questo problema viene considerato non nei termini e nei modi in cui venne proposto dalla 5^a Commissione, tuttavia il Governo riconosce finalmente la superfluità della convalidazione e dà una normativa diversa rispetto a quella in atto.

A questo punto mi permetto di avanzare una richiesta pregiudiziale e cioè che la Commissione non prenda in considerazione le convalidazioni e non si dia luogo a procedere alle votazioni dei vari disegni di legge, tanto più che — torno a ripeterlo — il disegno di legge n. 1095, che potrebbe essere corretto nei termini e nei modi in cui venne approvato dalla nostra Commissione, prevede la fine delle assurde, superflue convalidazioni

BOLLINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, noi abbiamo all'esame 21 disegni di legge che riguardano questo benedetto problema delle convalidazioni, di cui tre del 1972, quattro del 1973, tre del 1974, quattro del 1975, tre del 1976 e quattro del 1977. Quelli del 1972, che hanno un bel po' di anni sulle spalle, giungono a noi con sei anni circa di ritardo, ritardo, a onor del vero, non tutto addebitabile al Governo, il quale ha presentato questi documenti soltanto con quattro anni di ritardo. Ulteriori ritardi si sono accumulati nella trasmissione alla Commissione competente: circa 20 mesi, visto che la data di consegna è quella del 27 settembre 1976. C'è quindi un grave ritardo da parte del Governo e, in certa misura (salvo per il 1976 e per il 1977, dove tutto è regolare sia per quanto riguarda i tempi di consegna sia per quelli di trasmissione), un ritardo anche derivante dalla nostra organizzazione interna. Ciò sta a dimostrare che né il Governo, né la struttura interna annettono grande importanza a questo problema, che, tuttavia, ha una sua rilevanza anche da un punto di vista finanziario, perchè l'insieme dei 21 provvedimenti porta ad erogare una spesa di circa 40 miliardi. Sono somme di circa 5-6 miliardi ogni anno, con

un massimo di dieci miliardi per il 1976. Naturalmente, se si guardano i provvedimenti, almeno taluni di essi, si vede che compiono operazioni di trasporto da certi capitoli per 207 operazioni, riguardanti, nella maggioranza, alcuni Ministeri, mentre altri sono presenti in misura più limitata. I Dicasteri che fanno ampio ricorso a questo fondo per le spese impreviste sono: il Ministero degli affari esteri (27 per cento delle operazioni), il Ministero del tesoro (26 per cento), il Ministero delle finanze, poi quello dei trasporti. L'imprevedibilità della spesa, tutto sommato, sembra riguardare, da un punto di vista numerico, soprattutto tre o quattro Ministeri.

Se si va a vedere quali sono le spese, come sono motivate, perchè sono state fatte certe operazioni, si vede che, salvo pochissimi casi, di imprevisto o di imprevedibile a norma dell'articolo 42 e, in maniera più dettagliata, dell'articolo 36 del regolamento di contabilità dello Stato, non c'è nulla, assolutamente nulla. Infatti, come si fa a ritenere che rientrino in tale categoria i circa 6,8 miliardi di lire spesi per fitti, riscaldamento, manutenzione? Come si fa a ritenere imprevedibile una spesa, che noi abbiamo criticato e che non possiamo in alcun modo accettare, come quella che, non nel corso di questi anni, ma a data stabilita (e sarebbe interessante conoscere le varie motivazioni), accade che il Ministro elargisca ai propri collaboratori, sotto forma di straordinario (non si sa quali compensi, che tuttavia, messi insieme, arrivano ad assommare a 353 milioni)?

Per questa distribuzione di gratifiche (che non avviene tutti gli anni per ragioni di lavoro), la tesi che nel passato veniva sostenuta è che di tanto in tanto un Ministro ha bisogno di un lavoro straordinario dai propri collaboratori e quindi deve elargire loro una certa somma. Ma, visto che tutte queste spese si riferiscono all'anno 1975, si potrebbe dire che quello è stato un anno di particolarissimi impegni del Governo e che tutti i Ministri hanno dovuto affrontare un lavoro assolutamente straordinario per programmi e iniziative varie.

Risulta, invece, che questo sforzo straordinario non è richiesto a tutti i Ministri.

Infatti, ce ne sono alcuni che hanno largamente distribuito somme ai propri collaboratori e altri che hanno fatto le cose ugualmente bene, ma senza fare grandi elargizioni. Ad esempio, i Ministri delle finanze, dei beni culturali, dell'agricoltura, del turismo e dello spettacolo, hanno fatto lo stesso lavoro beneficiando in misura molto più limitata delle gratificazioni.

Se si va a vedere come sono state distribuite tra i singoli Ministeri queste somme, appare chiaro che non si tratta di un lavoro straordinario, ma di un certo tipo di rapporto tra spesa erogata e prestigio del Ministro che ritiene di poter gratificare in maniera anomala e straordinaria i suoi collaboratori.

Ci sono poi delle spese che riguardano missioni interne e all'estero e che arrivano a 702 milioni. È evidente che tali missioni sono un dato fisiologico dell'attività di Governo (che deve mandare in missione Sottosegretari e Ministri) e non vedo da cosa sia rappresentato il carattere straordinario, a meno che questo peregrinare da un posto all'altro non diventi più frequente in certe situazioni. Ma questo non è vero, perchè la stessa somma si ritrova quasi tutti gli anni, ed è quindi una spesa che potrebbe essere prevista.

Ci sono poi altre somme che non si capisce per quale motivo si debbano considerare imprevedibili e straordinarie. Abbiamo una spesa di 2 miliardi e 322 milioni per spese per ufficio. Che cosa significa questa dizione? Perchè queste spese si devono ritenere straordinarie? Così come non ritengo che possa essere attribuita la definizione di spese straordinarie ai 2 miliardi e 120 milioni elargiti per i convegni. Il partecipare a convegni è cosa naturale e logica, e non deve essere ritenuta una spesa straordinaria.

Ma quello che è più significativo è che sono diventate spese straordinarie le spese postali. Ma come si può pensare di ascrivere sotto una tale voce queste spese? Mi sembra che la logica che ha guidato il Governo nell'uso dei fondi sia stata una logica residuale. Forse il Governo ha agito in questo modo per far fronte a certe situazioni particolari.

Tutto questo richiede un riordinamento della materia. Vorrei che il Sottosegretario ci spiegasse almeno, oltre a quelle già dette, altre tre cose. La prima è: perchè abbiamo speso 400 milioni per pulire gli aeroporti e per fornire loro acqua e energia? Si dice, nella breve spiegazione contenuta nel disegno di legge, che si tratta di aeroporti che prima erano militari e che adesso sono stati aperti anche al traffico civile. È evidente che, se così stanno le cose, la spesa che nel passato era addebitata al Ministero della difesa (che ora non se ne occupa più), doveva pure essere addebitata a qualche altra competenza, quindi il provvedimento dell'apertura degli aeroporti ai servizi civili poteva benissimo essere tenuto presente in sede di previsioni.

La seconda osservazione è relativa al costo dei libri scolastici: ci troviamo di fronte a una spesa di 2 miliardi e 862 milioni per l'aumento dei libri scolastici, che però era anch'esso prevedibilissimo. Ciononostante, sono stati emanati due o tre provvedimenti per erogare questa somma che non capisco come non possa essere stata prevista. Gli aumenti di costi sono ormai all'ordine del giorno nella situazione economica del nostro paese, e quindi si è trattato evidentemente di un errore di valutazione. E questo, pertanto, non può rientrare nelle previsioni dell'articolo 42.

Infine, vorrei spiegazioni a proposito della spesa di 3 miliardi e 930 milioni relativa a non so quali « lavori meccanografici ». Diamo dei lavori in appalto? Tutti i nostri macchinari, il nostro personale, non bastano a far fronte alle esigenze? Si è trattato di lavori di particolare urgenza? Come è possibile che a un certo momento, con le nostre attrezzature, abbiamo dovuto dare in appalto ad aziende private non so quali tipi di lavorazioni? Questi sono i chiarimenti che vorrei avere nel merito dei singoli provvedimenti.

Per quanto riguarda la questione di carattere più generale, mi ricollego a quanto diceva il collega Carollo per ricordare che ci troviamo di fronte a una decisione ricorrente. Per tanti anni si è mantenuto questo istituto anomalo della convalida; non si trat-

ta di un problema di difficile soluzione, di un problema tecnico, ma di una passività dell'amministrazione, di una resistenza della ragioneria per accontentare qualcuno, magari qualche Ministro o agevolare qualche operazione che non potrebbe altrimenti risultare ben chiara secondo le norme della nostra contabilità.

È evidente che noi adesso possiamo solo aggrapparci al nostro disegno di legge numero 1095, con il quale andremo a rivedere e a ridiscutere la materia; vorrei, però, che l'esperienza di queste discussioni ci servisse a dire che non è accettabile, onorevole Sottosegretario, la soluzione prospettata nel disegno di legge n. 1095, perchè toglie da quel disegno di legge i suoi due punti qualificanti: in primo luogo, l'impossibilità di creare nuovi capitoli (e questa è una cosa precisa, detta anche nella relazione al nostro disegno di legge), in secondo luogo, la necessità di disporre di un elenco dal quale risulti da dove attingere le somme necessarie.

Circa l'impossibilità di definire quest'area, verrebbe immediatamente a cadere ogni alibi se l'onorevole Sottosegretario avesse cura di farsi fare dai suoi uffici un elenco di tutti i decreti di convalidazione: vedremmo così quali sono i titoli, e come essi non arrivino a certe cifre per spese di rappresentanza, convegni, riunioni, eccetera.

Le vere spese particolari di carattere generale comportano una cifra estremamente modesta per interventi per case di pena, per la delinquenza, per qualche fatto straordinario. Quindi, bisogna ridare vigore alla norma che era contenuta nell'articolo 14 del disegno di legge n. 1095, nel testo elaborato dalla 5^a Commissione.

Devo dire che, a conclusione di questa vicenda, si potrebbe accettare la tesi del collega Carollo, cioè che, siccome sono passati tre anni senza che si sia provveduto, è inutile insistere. Tuttavia, ritengo che una soluzione più chiara, che non metta il Parlamento di fronte alla responsabilità di rifiutare un parere, sarebbe quella di dare parere negativo su questi provvedimenti. Atteso che il parere negativo non interferisce sull'efficacia ...

5^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

PRESIDENTE. Le ricordo che non siamo in sede di pareri, ma in sede di approvazione di disegni di legge.

BOLLINI. Lo so, Presidente, propono per l'appunto di rifiutarci di approvare queste convalidazioni. Tanto più che un rifiuto non avrebbe nessuna efficacia, nè momentanea nè retroattiva. Sarebbe un voto di disapprovazione per il modo in cui si sono concertate le cose. Avrebbe quindi, quel voto, un valore politico; sarebbe un fatto politico, che non deve essere ingigantito, ma neanche sottovalutato.

Non è possibile che per trent'anni il Parlamento venga periodicamente chiamato a discutere queste convalidazioni e che i suoi pareri siano assolutamente disattesi. Tutto ciò non deve essere ascritto a « malevolenza » politica del Governo, ma a un fatto di routine di gestione della pubblica amministrazione. È evidente, però, che questa situazione deve essere interrotta: dando un parere negativo, apriamo subito, con il disegno di legge n. 1095, un provvedimento di revisione, cercando, tra l'altro, di introdurre nell'articolo 14 i meccanismi che la 5^a Commissione ha già discusso.

BASADONNA. Dopo l'esame così realistico del collega Bollini ho poco da dire, se non che effettivamente a quasi tutte queste somme manca, come è stato ampiamente dimostrato, il requisito della eccezionalità e dell'imprevedibilità, tranne in alcuni casi, come per esempio quelli legati a calamità naturali e a interventi per la lotta alla delinquenza organizzata.

Però, questa situazione si ripete da sempre. Non è certo la prima volta che ci troviamo di fronte a un fatto di questo genere, e abbiamo sempre concluso affermando che il voto contrario non avrebbe inciso in nessun modo sulla validità della legge, ma che il nostro diniego a queste proposte di convalidazione avrebbe avuto il significato politico che gli si voleva attribuire.

Penso che si potrebbe attendere, magari sospendendo l'approvazione di questi provvedimenti, che venga definito il disegno di legge n. 1095, come è stato richiesto da altri colleghi: cioè richiamando la sostanza della

proposta di legge del senatore Carollo, che giace ancora presso la Camera e per la quale sembra che non ci sia possibilità di arrivare a una definizione.

Questa legge potrebbe contenere tutti i punti qualificanti della proposta, senza limitarsi a riconoscere la superfluità della convalida, di cui tutti siamo convinti.

CAROLLO. Ho ascoltato la proposta del senatore Bollini che mi pare alternativa (ma non inconciliabile) rispetto a quella da me avanzata.

Per ricapitolare: avevo proposto di sospendere l'esame dei decreti per evitare una superflua convalidazione, per tutte le ragioni che sono state esposte; o, quanto meno, per una ragione che, sul piano politico, riguarda la nostra coerenza.

La ragione è la seguente: abbiamo a suo tempo deciso di non prendere più in considerazione le convalidazioni. Adesso la proposta del senatore Bollini potrebbe anche essere accettata, però non mi sembra di poter dire sì o no, perchè entrerei nel merito; superando tutti i problemi di coerenza, dovrei andare ad esaminare nel merito ogni singolo decreto; io non ho difficoltà a farlo se la maggioranza ritiene di non sospendere l'esame, ma allora non mi basta la presenza del Sottosegretario al tesoro, il cui Ministero ha largamente contribuito alla formazione di questo fatto amministrativo. Ho bisogno, dovendo dare un giudizio, della presenza del Ministro degli esteri, del rappresentante dei lavori pubblici, se i decreti sono a firma di questo Ministro, e via dicendo, il che significa che tradurremmo in termini politici ciò che avevamo precedentemente impostato in termini tecnici, anche se, evidentemente, c'era anche un apprezzamento politico in quelle nostre considerazioni. In atto non mi basta ipotizzare l'abuso o la liceità: è necessario che sia presente il responsabile del Dicastero. È una ragione in più perchè, quanto meno, si vada al rinvio delle convalidazioni messe all'ordine del giorno.

GIACOMETTI, *f. f. relatore alla Commissione*. Poichè sono stato chiamato solamente questa mattina a sostituire il rela-

5ª COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

tore ufficiale, senatore Colajanni, e poichè le osservazioni dei senatori Carollo, Bollini e Basadonna comportano una valutazione di ordine politico, se mi è consentito gradirei conoscere il parere del rappresentante del Governo sulla pregiudiziale sollevata dai colleghi.

T A R A B I N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, dal punto di vista formale, avendo presentato i provvedimenti, chiede la convalidazione. D'altra parte è logico che debba farsi carico delle considerazioni espresse e che non sono nuove, considerazioni che concernono temi estremamente dibattuti in merito alla più discussa questione dei rapporti tra Governo e Parlamento. Il fondo di riserva è un regime che prevede un controllo politico, controllo superfluo secondo il senatore Carollo, ma comunque ammesso dalla legislazione vigente. Non mi pare che sussista un nesso ineluttabile tra le considerazioni svolte in questa sede e la proposta conclusiva del senatore Bollini che ha un significato recriminatorio, ma che come tale non dovrebbe individuarsi soltanto nei confronti del Governo; quando venne discusso nella passata legislatura il disegno di legge creatura dell'intera Commissione bilancio, il Governo, pur non avanzando obiezioni, non si oppose al suo corso; poi il provvedimento decadde per fine legislatura.

C A R O L L O. Il Governo lo subì e comunque espresse parere sfavorevole.

T A R A B I N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, da un punto di vista politico, non assunse un atteggiamento di resistenza attiva, bensì passiva per motivi pratici che non possono essere trascurati. Non mi pare, comunque, che ci sia un rapporto univoco fra le ragioni critiche riesposte in questa sede e la conclusione, la quale, come tale, andrebbe al di là del segno: giustamente ha osservato il senatore Carollo che essa implicherebbe un giudizio di merito sui singoli provvedimenti, giudizio per il quale io non mi sento al momento preparato, tanto da costringermi a chiedere un rinvio onde assumere le opportune informazioni, analitiche e dettagliate, richieste.

Mi sembra, però, pertinente una osservazione del senatore Carollo; qualora l'articolo 8 del disegno di legge n. 1095 venisse approvato in termini procedurali diversi dal vigente articolo 42, il problema è di vedere quale sarà la sorte dei decreti di prelievo fatti in precedenza, vigente il vecchio regime. A titolo personale affermo che si tratta di una norma di carattere processuale per cui il nuovo regime si dovrebbe applicare anche ai provvedimenti adottati con il precedente regime, ma ripeto che si tratta di un giudizio personale sul quale possono essere avanzate tutte le riserve possibili, ma indipendentemente da questo aspetto del problema esiste un'esigenza di economia processuale, cioè quella di evitare che si facciano due volte discussioni che coinvolgerebbero il medesimo ordine di argomenti: dal punto di vista della funzionalità pratica è forse opportuno che se ne parli una sola volta. Si tenga inoltre presente che sono argomenti che risalgono alla passata legislatura e per i quali, quindi, non esiste una particolare urgenza.

In conclusione, quindi, il Governo, mentre formalmente non si discosta dalla sua posizione istituzionale e avendo presentato i provvedimenti ne chiede la convalidazione, non si oppone al rinvio della discussione in relazione alla tendenza attuale della stessa e in vista del nuovo testo proposto col disegno di legge n. 1095.

P R E S I D E N T E. Siamo quindi in presenza di due richieste; la prima, avanzata dal senatore Carollo, da ritenersi pregiudiziale in riferimento alla posizione assunta in precedenza da questa Commissione, e quella del senatore Bollini, che a me sembra più di merito.

C A R O L L O. Non sono, però, inconciliabili.

P R E S I D E N T E. Il rappresentante del Governo, invece, chiede un rinvio in presenza della discussione sul provvedimento per la riforma della contabilità generale dello Stato.

Potremmo chiedere, anche se non siamo tenuti a farlo, il parere delle Commissioni di merito sui provvedimenti che sono al nostro

5^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

esame, proprio per entrare nel vivo delle osservazioni del collega Bollini. Questa è solo un'ipotesi.

Fra l'altro devo dirvi che sono in imbarazzo personale, poichè non sono il Presidente di questa Commissione. E siccome il problema sollevato ha una notevole rilevanza politica e incide anche sull'indirizzo che la Commissione intende dare ai propri lavori (non fosse altro che per quanto ricordato dal collega Carollo), non vorrei, in assenza del Presidente, compiere un atto che pregiudicasse tale indirizzo.

Comunque, sono a disposizione dei colleghi; se lo riterranno opportuno, potremo chiedere il parere alle Commissioni di merito. Poi, alla luce di questi pareri, esamineremo nuovamente il provvedimento, fatta salva la pregiudiziale del senatore Carollo e la considerazione del Sottosegretario circa il fatto che, nel frattempo, stiamo esaminando anche il provvedimento relativo alle norme di contabilità generale. Dopo questa riflessione, e dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni di merito, potremo meglio prendere una decisione che, mi auguro, sarà unanime. Non so se i colleghi sono d'accordo su questa mia ipotesi di lavoro.

BOLLINI. L'emissione di un parere negativo non altera l'efficacia dei provvedimenti, che sono in sè e per sè definitivi, giuridicamente perfetti e non contestabili in nessuna sede.

Naturalmente, rimarrebbe, nel caso di un parere negativo del Parlamento, una valutazione politica che il Governo dovrebbe tenere nel dovuto conto. Ma come farà, in concreto, il Governo a tener conto di questo orientamento negativo del Parlamento? Non potrà farlo modificando i provvedimenti, perchè sono giuridicamente perfetti, ma semmai prendendo questo parere come modello di comportamento per gli atti successivi, che però, per essere conformi alla volontà del Parlamento (qualora esprimessimo questa volontà), dovrebbero basarsi su una norma che oggi non c'è e che è contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge n. 1095. Si potrebbe perciò ritenere, almeno questa è la mia opinione, che qualora l'articolo 8 venisse modi-

ficato dal testo proposto dal Governo e accogliesse i due punti che non sono contenuti nella prima stesura...

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non ho visto ancora emendamenti del senatore Bollini.

BOLLINI. Ho detto nel mio intervento che mi riservo di presentarli. Fidavo nella diligenza del Sottosegretario.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* E io fidavo, a mia volta, nella sua.

BOLLINI. Comunque, se l'articolo venisse emendato nel senso proposto dalla nostra Commissione, credo che la partita sarebbe chiusa. Poi, è evidente che qualunque parere noi potessimo esprimere, sarebbe di merito, in quanto la nuova disciplina opererebbe e confermerebbe quegli spazi che abbiamo voluto negare con il nostro provvedimento.

Quindi, direi di rinviare anche l'emissione del parere. Se poi la discussione sulla modifica dell'articolo 8 giungerà alla conclusione di recepire la volontà della Commissione, la sorte di questi 21 disegni di legge non avrà per me nessuna importanza. Assumerebbe invece importanza qualora l'articolo 8 non venisse riformato secondo il volere della Commissione, perchè allora ci troveremmo a dover riproporre la stessa istanza di verifica e di controllo. Se il Governo dovesse essere specchio della 5^a Commissione, non avrei nessuna difficoltà a aderire alla proposta del collega Carollo e del nostro Presidente.

PRESENTE. Potremmo procedere nel senso che mi ero permesso di sottoporre alla Commissione, e cioè chiedere i pareri alle Commissioni di merito: questo sarebbe un atto che non pregiudicherebbe niente e che in nessun modo implicherebbe un giudizio preventivamente.

Diciamo che è una motivazione elegante per rinviare l'esame dei provvedimenti, se anche il Sottosegretario e il relatore sono d'accordo.

5^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (17 maggio 1978)

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non mi oppongo a questa proposta.

GIACOMETTI, *f.f. relatore alla Commissione*. Pur rispettando la pregiudiziale presentata dai colleghi Basadonna, Carollo e Bollini, non posso che adeguarmi alla proposta del Presidente, in quanto la ritengo la più agibile in riferimento alle perplessità che sono state sollevate.

In definitiva, in questo modo non esprimiamo un parere negativo sugli argomenti che ci sono stati presentati e nello stesso tempo non approviamo questi disegni di legge. E questo è un fatto di notevole impor-

tanza. Mi pare, quindi, che la proposta del Presidente possa essere accolta, e comunque mi rimetto alla volontà della maggioranza.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, può rimanere stabilito che verranno richiesti i pareri delle Commissioni di merito, per riprendere l'esame dei provvedimenti non appena saranno pervenuti.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI